

# OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocato)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti gli atti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a [ecoscienza@arpae.it](mailto:ecoscienza@arpae.it)

## DALLA GESTIONE IRREGOLARE AL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Cassazione Penale, Sezione III, sentenza n. 23347 del 14 maggio - 15 giugno 2021

La Corte di Cassazione si è occupata di un ricorso nell'ambito di un procedimento riferito a una condanna in primo grado, confermata in appello, per il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452 quaterdecies c.p.

La Corte d'appello territorialmente competente aveva confermato la condanna alla pena di un anno di reclusione inflitta in primo grado a due imputati ritenuti responsabili del reato di traffico illecito di rifiuti per aver gestito illegittimamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali misti non differenziati (per un volume stimato di circa 5 mila metri cubi) in concorso fra loro, il primo quale legale rappresentante e il secondo quale socio nonché amministratore di fatto di una società esercente attività di recupero rifiuti in procedura semplificata autorizzata per la classe di attività III e per la quantità di 33.700 tonnellate annue.

I giudici erano pervenuti a questa conclusione alla luce di quanto emerso all'esito del sopralluogo e dei rilievi fotografici eseguiti *in situ* dalla polizia giudiziaria, la quale aveva riscontrato la presenza nell'area della società di un quantitativo di rifiuti speciali misti, per un peso stimato in complessive 1.233 tonnellate circa, ammassati senza alcuna differenziazione tra loro, in parte all'interno di capannoni, in parte all'esterno a diretto contatto con il suolo di giacimento, in totale difformità rispetto alle prescrizioni impartite dall'autorizzazione ambientale conseguita.

In particolare, la società gestita dagli imputati non risultava dotata di fabbricato destinato a uffici, di box da adibire allo stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti, di pesa all'ingresso e di macchinari per la loro separazione, integrando a tal fine gli elementi oggettivi costitutivi del delitto.

Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione sostenendo che il giudice di primo grado prima, e il giudice d'appello poi, avrebbero ommesso di motivare in ordine all'ingente quantità dei rifiuti, elemento imprescindibile per giungere alla condanna. Nello specifico, secondo la tesi della difesa, non poteva ritenersi sufficiente il dato ponderale a qualificare il reato in contestazione, essendo al contrario indispensabile procedere a una valutazione complessiva che tenesse conto della tipologia del rifiuto gestito, della sua qualità, della situazione specifica del caso concreto, nonché delle finalità perseguite dalla norma: la prevenzione di pericolo per la salute e la tutela dell'integrità dell'ambiente.

In sintesi, la difesa attribuiva rilevanza alla circostanza per cui il peso di 1.123 tonnellate di rifiuti contestati non potesse avere una incidenza decisiva sulla condanna, posto che, da un lato, tale quantità costituiva una minima percentuale rispetto alle 33.000 tonnellate di rifiuti concesse con autorizzazione ambientale alla società di gestione rifiuti, e dall'altro mancava l'ulteriore valutazione circa il grado di pericolosità dei rifiuti contestati, tale da mettere a repentaglio i beni giuridici tutelati dalla norma: la salute pubblica e l'integrità dell'ambiente.

La Corte di cassazione non ha ritenuto che la lettura della difesa corrispondesse alla corretta interpretazione della norma e ha respinto il ricorso specificando che la nozione di ingente quantitativo di rifiuti non risulta appositamente predefinita dal legislatore che, al contrario,

ne rimette all'interprete, di volta in volta, la ravvisabilità senza che ciò comporti un problema di incertezza interpretativa.

Con tale affermazione la Cassazione ha ribadito che "l'ingente quantitativo di rifiuti" non può essere individuato a priori, attraverso l'ancoraggio a dati specifici (quale ad esempio, quello del peso) dovendosi al contrario basare tale nozione su un giudizio complessivo che tenga conto sia delle peculiari finalità perseguite dalla norma, sia della natura del reato, sia della pericolosità per la salute e l'ambiente. In buona sostanza, l'elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento.

Nel caso di specie, l'insieme dei rifiuti rinvenuti durante il sopralluogo dalla polizia giudiziaria era tutto gestito abusivamente in ragione della evidente e stridente difformità dai materiali autorizzati.

Ciò che più puntualmente ha portato alla conferma della condanna è la circostanza per cui il titolo abilitativo aveva previsto la realizzazione di opere strutturali deputate alla complessiva attività di gestione dei rifiuti (costruzione di una palazzina adibita a uffici, nonché di box appositamente dedicati allo stoccaggio) mai realizzate, così come nessuna delle modalità per il trattamento dei rifiuti era mai stata predisposta (installazione di macchinari per la differenziazione dei materiali trattati, nonché di una pesa all'ingresso).

Verosimilmente l'azienda, aveva portato avanti l'attività del tutto abusivamente – con riferimento alle tipologie di rifiuti rinvenuti e constatati in giudizio – riversando gli stessi in accumuli o all'interno di capannoni preesistenti in modo indifferenziato malgrado la diversa composizione – materiale plastico, pneumatici, concimi, residui tessili, cartoni, imballaggi di vetro ecc. – o all'esterno dei capannoni direttamente sul terreno. Se si aggiunge poi che tra i cumuli di rifiuti sono stati rinvenuti anche rifiuti di natura pericolosa, materiali parzialmente combustibili, parti di manufatto in cemento armato, terre e rocce da scavo, in condizione definita dal consulente del pubblico ministero "di degrado e di abbandono", sono risultati più che adeguatamente configurati tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.

Il delitto di traffico illecito di rifiuti è uno strumento sensibile nella tutela penale dell'ambiente: la capacità delle polizie giudiziarie e degli organi di controllo di percepire e descrivere la realtà di situazioni di gestione illecita di rifiuti è decisiva per poterlo utilizzare efficacemente.

